

**DELIBERAZIONE 7 LUGLIO 2020**  
**260/2020/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO ESSENZIALE DI PRODUZIONE ISAB ENERGY DI ISAB S.R.L.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1118<sup>a</sup> riunione del 7 luglio 2020

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: DPR 244/01);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 marzo 2004, 48/04, come successivamente integrato e modificato;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014, 447/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 447/2014/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 521/2014/R/eel, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 521/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2016, 274/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 274/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2018, 348/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 348/2018/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), del 31 marzo 2016, prot. Autorità 9725, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Isab S.r.l. (di seguito anche: Isab), del 3 ottobre 2016, prot. Autorità 27577, di pari data (di seguito: prima comunicazione Isab);

- la comunicazione di Isab, del 3 ottobre 2016, prot. Autorità 27578, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Isab);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità (di seguito: DMEA), dell'11 maggio 2018, prot. Autorità 15379, di pari data (di seguito: prima lettera DMEA);
- la comunicazione di Isab, del 28 maggio 2018, prot. Autorità 16998, del 29 maggio 2018 (di seguito: terza comunicazione Isab);
- la comunicazione di Terna, del 7 giugno 2018, prot. Autorità 18067, dell'8 giugno 2018 (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di Isab, del 12 giugno 2018, prot. Autorità 18503, del 13 giugno 2018 (di seguito: quarta comunicazione Isab);
- la comunicazione di Isab, del 21 dicembre 2018, prot. Autorità 36402, di pari data (di seguito: quinta comunicazione Isab);
- la comunicazione di Isab, del 21 dicembre 2018, prot. Autorità 36403, di pari data (di seguito: sesta comunicazione Isab);
- la comunicazione della DMEA, del 17 giugno 2020, prot. Autorità 19060, di pari data (di seguito: seconda lettera DMEA).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 23, comma *3bis*, del decreto-legge 91/14, prevede che, sino all'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 kV "Sorgente-Rizziconi" tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare:
  - le unità di produzione di energia elettrica in Sicilia, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW siano considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico e debbano essere offerte sul mercato del giorno prima;
  - l'Autorità definisca le modalità di offerta e remunerazione delle predette unità, seguendo il criterio di puntuale riconoscimento per singola unità produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale residuo investito riconducibile alle stesse unità, in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico;
- con la deliberazione 447/2014/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 91/14;
- nell'ambito del procedimento citato al precedente punto, la deliberazione 521/2014/R/eel definisce i criteri di offerta e remunerazione delle unità di produzione soggette alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma *3bis*, del decreto-legge 91/14 (di seguito: regime 91/14);
- gli utenti del dispacciamento che dispongono di unità essenziali soggette al regime 91/14 hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione delle citate unità (di seguito anche: Corrispettivo); il

menzionato Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nel periodo considerato;

- ai sensi del regime 91/14, il Corrispettivo è riconosciuto per il periodo dall'1 gennaio 2015 al giorno di entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi, ai sensi del combinato disposto del comma 3.1, lettera b), della deliberazione 521/2014/R/eel e del comma 63.13 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi degli articoli 3 e 4 e i commi degli articoli 63, 64 e 65 citati nel prosieguo sono da considerare relativi, rispettivamente, alla deliberazione 521/2014/R/eel e alla deliberazione 111/06);
- la deliberazione 274/2016/R/eel, in considerazione dell'entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi, ha stabilito il termine del regime 91/14 alle ore 00:00 del giorno 28 maggio 2016;
- Terna ha pubblicato l'elenco delle unità soggette al regime 91/14, che include, tra le altre, per l'anno 2015, le unità dell'impianto Isab Energy di Isab;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime 91/14; secondo quanto stabilito dal combinato disposto del comma 3.1, lettera z), e del comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la prima e seconda comunicazione Isab, l'omonimo utente ha presentato, all'Autorità, l'istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2015, in relazione all'impianto Isab Energy;
- il combinato disposto del comma 3.1, lettera y), e del comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso d'indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno cui si riferisce il Corrispettivo risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;
- ai sensi del combinato disposto dei commi citati al precedente punto, Isab, con la seconda comunicazione omonima, ha proposto una modifica della metodologia di determinazione del tasso d'indisponibilità per l'anno 2015 per l'impianto Isab Energy, al fine di tenere conto del processo di trasformazione cui è stata soggetta, in particolare, una delle unità dell'impianto nel citato anno;
- in relazione all'impianto Isab Energy, con la prima comunicazione Terna, come modificata dalla seconda comunicazione Terna, l'omonima società ha trasmesso all'Autorità i tassi d'indisponibilità per l'anno 2015 e per il triennio 2012-2014 (di seguito: tassi d'indisponibilità elaborati da Terna); con riferimento all'impianto Isab Energy, Terna ha considerato le specificità dell'unità particolarmente impattata dal processo di trasformazione menzionato al precedente alinea, escludendo detta unità dal calcolo del tasso d'indisponibilità dell'impianto Isab Energy per l'anno 2015;
- con la terza e quarta comunicazione Isab, detto utente ha trasmesso le informazioni integrative richieste con la prima lettera DMEA in merito al contenuto dell'istanza di reintegrazione avanzata con la prima e seconda comunicazione Isab;

- con la deliberazione 348/2018/R/eel, l'Autorità ha definito l'importo del Corrispettivo, relativo all'anno 2015, per l'impianto Isab Energy, riconoscendo in misura parziale i costi fissi di detto impianto in quanto, tra l'altro, si sono verificate le condizioni previste dai commi 3.1, lettera y), e 65.22 in tema d'indisponibilità; in particolare, per l'impianto Isab Energy, l'Autorità ha adottato i tassi d'indisponibilità elaborati da Terna; ciò ha permesso, tra l'altro, di tenere conto della trasformazione che ha riguardato l'impianto nell'anno 2015;
- con la quinta e sesta comunicazione Isab, l'omonima società ha presentato un'istanza sui seguenti due aspetti dell'impianto Isab Energy, al fine di ottenere un'integrazione del Corrispettivo relativo all'impianto medesimo per l'anno 2015:
  - il tasso d'indisponibilità per l'anno 2015 e il tasso medio storico d'indisponibilità, per tenere conto di una nuova proposta di Isab volta a includere nel calcolo dei citati tassi l'unità maggiormente impattata dal processo di trasformazione e, per quanto attiene in particolare al tasso medio storico d'indisponibilità dell'impianto, a utilizzare nel calcolo l'indisponibilità media di detta unità nel periodo da aprile 2015 a marzo 2018;
  - la quota di ammortamento e la remunerazione del capitale (di seguito: costi fissi di capitale), per considerare il fatto che Isab, successivamente all'adozione della deliberazione 348/2018/R/eel, si è accorta di aver utilizzato, per il calcolo dei costi fissi di capitale, valori errati di costo storico originario delle immobilizzazioni;
- con la seconda lettera DMEA, ai sensi dell'articolo 16 del DPR 244/01, sono state comunicate a Isab le risultanze dell'istruttoria sull'istanza di cui alla quinta e sesta comunicazione Isab.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- confermare il tasso d'indisponibilità per l'anno 2015 e il tasso medio storico d'indisponibilità applicati per la determinazione del Corrispettivo di cui alla deliberazione 348/2018/R/eel, in quanto, con la seconda comunicazione Isab, Isab ha già esercitato la facoltà di proporre la modifica della metodologia di determinazione dell'indisponibilità dell'impianto Isab Energy per il calcolo del relativo Corrispettivo per l'anno 2015; con la deliberazione 348/2018/R/eel, l'Autorità si è espressa sul tema dell'indisponibilità, adottando i tassi d'indisponibilità elaborati da Terna e, al contempo, esplicitando i limiti della proposta avanzata da Isab.

**RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:**

- accogliere, fatto salvo quanto di seguito precisato, l'istanza di rettifica relativa ai costi fissi di capitale dell'impianto Isab Energy per l'anno 2015, di cui alla quinta e sesta comunicazione Isab, in quanto:
  - ai sensi dell'articolo 23, comma 3bis, del decreto-legge 91/14, il regime 91/14 è fondato sul principio del puntuale riconoscimento per singola unità produttiva

- dei costi, ivi inclusi i costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale residuo investito riconducibile alle stesse unità;
- il citato regime presenta caratteri di transitorietà e straordinarietà, che sono rinvenibili, tra l'altro, nella preventiva determinazione del periodo di applicazione – significativamente inferiore rispetto al tipico ciclo di vita degli impianti di produzione elettrica – e nell'assoggettamento alle relative norme di una parte della capacità di produzione del parco nazionale, il cui perimetro è stato univocamente individuato sotto il profilo geografico e della taglia delle unità di produzione interessate;
  - secondo il regime 91/14, i costi fissi di capitale sono determinati applicando il criterio di valorizzazione del costo storico originario alle immobilizzazioni, materiali e immateriali, che, oltre a essere direttamente riconducibili all'impianto considerato ed essere strettamente necessarie al normale esercizio dell'impianto medesimo, non sono state già interamente ammortizzate ai fini della redazione del bilancio civilistico attinente al periodo precedente all'anno cui si riferisce il corrispettivo da determinare;
  - ai fini della rideterminazione dei costi fissi di capitale per l'anno 2015 in conformità alle disposizioni del regime 91/14 in relazione all'impianto Isab Energy, prevedere che:
    - ai sensi del combinato disposto dei commi 3.1, lettera u), e 65.14 ss., diversamente da quanto richiesto da Isab nell'istanza di cui alla quinta e sesta comunicazione Isab, debbano essere escluse, dall'elenco dei cespiti che rilevano per la determinazione del Corrispettivo per l'anno 2015, le immobilizzazioni interamente ammortizzate ai fini della redazione del bilancio civilistico attinente all'anno 2014 e, al contempo, la quota di ammortamento e remunerazione delle immobilizzazioni soggette ad ammortamento soltanto per una parte dell'anno 2015 debba essere pari, per ciascuna immobilizzazione, a una parte del valore di cui al comma 65.15, definita in funzione del periodo di ammortamento nell'anno da ultimo citato;
    - in relazione ai costi fissi di capitale dell'impianto Isab Energy indirettamente attribuibili all'attività di produzione di energia elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale, sia applicato, ai fini della determinazione della quota parte attinente alla produzione medesima e ai sensi del comma 3.4, il peso della produzione stessa nell'anno 2015 rispetto ai flussi energetici complessivamente generati dall'impianto nello stesso anno; il sopra menzionato peso è calcolato sulla base dei dati forniti da Isab con la terza comunicazione omonima e corrisponde sia al peso applicato ai fini delle determinazioni di cui alla deliberazione 348/2018/R/eel, sia al corrispondente dato riportato nella quinta e sesta comunicazione Isab;
    - siano ridotti i costi fissi di capitale rilevanti per il Corrispettivo, come risultanti dalle modifiche sopra descritte, in quanto la conferma del tasso d'indisponibilità per l'anno 2015 e del tasso medio storico d'indisponibilità applicati per la determinazione del Corrispettivo di cui alla deliberazione 348/2018/R/eel

implica il verificarsi delle condizioni previste dai commi 3.1, lettera y), e 65.22 in tema d'indisponibilità

### **DELIBERA**

1. di confermare, per i motivi esplicitati in premessa, il tasso d'indisponibilità per l'anno 2015 e il tasso medio storico d'indisponibilità applicati per la determinazione del Corrispettivo di cui alla deliberazione 348/2018/R/eel;
2. di accogliere, nei termini ed entro i limiti indicati in motivazione e fatti salvi gli effetti di quanto previsto al punto 1, l'istanza di rettifica relativa ai costi fissi di capitale avanzata da Isab S.r.l. per l'anno 2015 con la quinta e sesta comunicazione Isab in relazione all'impianto Isab Energy, prevedendo che Terna riconosca a Isab S.r.l., per il medesimo anno, l'importo integrativo del Corrispettivo indicato nell'Allegato A;
3. di stabilire che Terna dia seguito alle disposizioni di cui al precedente punto entro il giorno 31 luglio 2020;
4. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e ad Isab S.r.l.;
5. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

7 luglio 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*